ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-262 del 18/01/2024

Oggetto DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. CONSORZIO

> AUTOCISTERNE VINICOLE CONS.A.V. SOC COOP. PER AZIONI - MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON DET ¿ AMB N. 112/2018 DEL 10/01/2018, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO LIQUIDI ALIMENTARI E LAVAGGIO AUTOMEZZI E CISTERNE, NELL'IMPIANTO SITO IN

COMUNE DI FAENZA (RA), VIA M. MALPIGHI, 2

Proposta n. PDET-AMB-2024-292 del 18/01/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante Ermanno Errani

Questo giorno diciotto GENNAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. CONSORZIO AUTOCISTERNE VINICOLE CONS.A.V. SOC COOP. PER AZIONI - MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON DET – AMB N. 112/2018 DEL 10/01/2018, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO LIQUIDI ALIMENTARI E LAVAGGIO AUTOMEZZI E CISTERNE, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA M. MALPIGHI, 2

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015:
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti:
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che il CONS.A.V. SOC. COOP. PER AZIONI (P.IVA 00187170394), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA), via Marcello Malpighi, 2, risulta in possesso dell'AUA adottata con DET – AMB N. 112/2018 del 10/01/2018, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

• <u>autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);</u>

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 15/02/2023 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 27653/2023 del 15/02/2023 (Pratica Sinadoc 9617/2023), dalla CONS.A.V. SOC. COOP (P.IVA 00187170394), di modifica sostanziale dell'AUA adottata con DET – AMB N. 112/2018 del 10/01/2018, relativa ad una ristrutturazione delle reti di lavaggio;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di <u>tutela delle acque dall'inquinamento</u>:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in
 materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286, del 14 febbraio 2005, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 9617/2023, emerge che:

- la società svolge attività di autotrasporto di liquidi alimentari (vino, mosto, MCR, feccia, alcoli ad uso alimentare e melasso) con attività di lavaggio esterno dei suddetti mezzi di autotrasporto e lavaggio interno delle relative cisterne.
- in data 15/02/2023 la **CONS.A.V. SOC. COOP** ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, dell'AUA n.112/2018 del 10/01/2018, relativamente all'autorizzazione <u>di acque reflue industriali e di prima pioggia in rete fognaria pubblica;</u>
- In particolare la modifica si sostanzia nella <u>ristrutturazione delle reti di lavaggio, con</u> la sola variazione di parte della rete fognaria delle acque reflue industriali (a seguito dell'installazione di nuovi macchinari per il lavaggio con acqua calda e vapore) e della rete delle acque di prima pioggia.
 - Inoltre è stato richiesto al Gestore del Servizio Idrico un aumento della portata di scarico delle acque reflue industriali e il contestuale mantenimento delle deroghe sui limiti emissivi allo scarico delle acque reflue industriali in rete fognaria pubblica per i parametri BOD5 e COD.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa come comunicato con nota PG 31266/2023 del 21/02/2023;
- con nota PG 51751/2023 del 23/03/2023 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 22/03/2023, pertanto la documentazione presentata dalla Ditta
 risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento e la domanda correttamente presentata, come
 comunicato con nota PG 54022/2023 del 27/03/2023;
- con nota PG 56812/2023 del 30/03/2023, lo SUAP ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza - Bassa Romagna, con sospensione dei termini del procedimento,
- con nota PG 70740/2023 del 21/04/2023, lo SUAP ha trasmesso da parte della CONS.A.V. SOC. COOP una richiesta di una proroga di 30 giorni, (ovvero fino alla data del 31/05/2023), per la presentazione della documentazione integrativa di cui sopra, "in ragione della complessità della documentazione da presentare"; concessa da questa SAC con nota PG 77230/2023 del 03/05/2023;
- con nota PG 104188/2023 del 14/06/2023 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 03/06/2023;

VISTA la nota PG 196928/2023 del 20/11/2023, con la quale la Società HERA spa, ha comunicato che, avendo il Depuratore di Faenza Formellino e le infrastrutture fognarie ad esso afferenti subito gravi danni in conseguenza dell'alluvione dello scorso maggio 2023, risulta impossibilitato a gestire scarichi di reflui industriali influenti all'impianto aventi caratteristiche quali- quantitative superiori rispetto a quanto attualmente autorizzato.

CONSIDERATO che l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA comportava un aumento dei volumi di scarico nella rete fognaria pubblica afferente al depuratore di Faenza – Formellino, questa ARPAE ha comunicato con nota PG 200500/2023 del 24/11/2023, che fino al completo risanamento e successivo e comprovato ripristino di tutto il sistema depurativo, HERA in qualità di Gestore del SII non è in grado di rilasciare pareri positivi in riferimento ad aumenti di portata autorizzata e/o a deroghe qualitative rispetto ai limiti già concessi per le acque reflue industriali e ai sensi della Legge 31 luglio 2023 n. 100, rimanda ogni valutazione dopo il 31 maggio 2024.

VISTO che con nota PG 1611/2024 del 05/01/2024, l'Unione della Romagna Faentina, considerata la necessità della Società di ottenere l'AUA in maniera preventiva al fine di poter installare gli impianti tecnologici migliorativi per la produzione di acqua calda da utilizzare nel processo produttivo ed attivare così anche lo scarico del contro lavaggio delle resine dell'addolcitore che è parte integrante del sistema, ai fini dell'adozione della modifica sostanziale di AUA, ha espresso

parere favorevole con prescrizioni alla modifica dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e di prima pioggia, che comporta l'aumento di portata relativo allo scarico derivante da lavaggio interno delle cisterne, unicamente dopo il completo risanamento e successivo e comprovato ripristino di tutto il sistema depurativo relativo all'impianto di depurazione d Formellino.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata con DET – AMB n.112/2018 del 10/01/2018, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di liquidi alimentari (vino, mosto, MCR, feccia, alcoli ad uso alimentare e melasso) **con lavaggio esterno dei suddetti mezzi di autotrasporto e lavaggio interno delle relative cisterne**, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022 - 30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani:

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1. LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata con DET AMB n. 112/2018 del 10/01/2018, a favore della CONS.A.V. SOC. COOP. PER AZIONI (P.IVA 00187170394), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA), via Marcello Malpighi, 2, per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di liquidi alimentari (vino, mosto, MCR, feccia, alcoli ad uso alimentare e melasso) con lavaggio esterno dei suddetti mezzi di autotrasporto e lavaggio interno delle relative cisterne, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. **DI DARE ATTO** che <u>la presente AUA sostituisce la precedente</u> AUA adottata con DET AMB n. 112/2018 del 10/01/2018, soprarichiamata.

In particolare la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

• <u>autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in rete fognaria pubblica; (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;</u>

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA</u>. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento <u>riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in rete fognaria pubblica;</u>

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b.) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- 4. Costituisce <u>modifica sostanziale</u> da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** <u>a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente</u> ed è rinnovabile. A tal fine, almeno <u>6 mesi prima della scadenza</u>, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e ad HERA spa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la

notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

• Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA.

Condizioni

- 1. La ditta svolge attività di autotrasporto di liquidi alimentari quali vino, mosto, MCR, feccia, alcoli ad uso alimentare e melasso e nell'insediamento svolge attività di lavaggio esterno ed interno (cisterne) dei mezzi di autotrasporto dei suddetti prodotti liquidi e dispone di un distributore di carburanti (privato), di uffici e di un'area di parcheggio/transito dei mezzi.
- 2. la modifica sostanziale dell'AUA vigente è relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, scaricate entrambe in rete fognaria pubblica,
- 3. Le acque reflue industriali (scarico "2") derivano dalle acque reflue provenienti dai lavaggi interni delle cisterne ed esterni dei mezzi che trasportano prodotti liquidi alimentari, dalle condense della nuova caldaia per la produzione di vapore e dai reflui derivanti dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico del nuovo addolcitore.
- 4. il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è individuato nel pozzetto "C" posto a valle dei sistemi di trattamento (vasca "4").
- 5. Le **acque di prima pioggia (scarico "1")**, derivano dalle acque meteoriche di dilavamento ricadenti nelle aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05 della superficie di 440 mq (solo zona transito e sosta automezzi nell'area di distribuzione del carburante ingresso da via Malpighi);
- 6. **le acque di seconda pioggia vengono** inviate, <u>a seguito di una modifica sulla rete fognaria,</u> nella rete delle acque meteoriche che a sua volta recapita in rete fognaria pubblica (**scarichi** "3" e "4").
- 7. il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è individuato nel pozzetto "C" posto a valle della vasca di prima pioggia e prima della condotta fognaria condivisa con la rete delle acque reflue domestiche e meteoriche.
- 8. I sistemi di trattamento esistenti delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, sono invariati ripsetto quanto già autorizzato. E' infatti oggetto di modifica la sola variazione di parte della rete fognaria delle acque reflue industriali (a seguito dell'installazione di nuovi macchinari per il lavaggio con acqua calda e vapore) e della rete delle acque di prima pioggia (per la modifica di cui al punto precedente).
- Inoltre è stato richiesto al Gestore del Servizio Idrico un aumento della portata di scarico delle acque reflue industriali e il contestuale mantenimento delle deroghe sui limiti emissivi allo scarico delle acque reflue industriali in rete fognaria pubblica per i parametri BOD5 e COD.

FINO AL COMPLETO RISANAMENTO E SUCCESSIVO E COMPROVATO RIPRISTINO DI TUTTO IL SISTEMA DEPURATIVO RELATIVO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FORMELLINO, SONO VALIDE LE SEGUENTI:

PRESCRIZIONI:

- a) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), non oggetto della presente autorizzazione, unicamente quelli derivanti dalle acque di prima pioggia (Scarico 1) e dalle acque reflue industriali originate dal lavaggio di automezzi (Scarico 2).
- b) Gli scarichi 1 e 2 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 All. 5 alla parte Ill- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06**. <u>ad eccezione dei parametri COD e BOD5</u>,

 <u>Limitatamente allo scarico 2, per i quali vengono concessi i seguenti parametri di emissione in deroga entro i limiti:</u>

COD <= 6.000 mg/l BOD5 <= 3.000 mg/l

- c) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a :1.900 mc/anno.
- d) **Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio del presente atto autorizzatorio,** il consorzio dovrà presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), all'Unione della Romagna Faentina, ad Arpae Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna e SAC una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.
- e) <u>Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e gli Enti preposti, si riservano comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.</u>
- f) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - -Sistema di vasche di sedimentazione (sulla linea di scarico delle acque reflue da lavaggio);
 - -pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - -vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - -disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - -misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - -pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- g) Entro 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzatorio, se non già presente un sistema di quantificazione della portata, il consorzio deve provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), all'Unione della Romagna Faentina, ad Arpae Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna e SAC, la relativa documentazione tecnica e richiedendone la necessaria piombatura.
- h) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- i) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- j) Lo svuotamento della vasca prima pioggia deve essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove, così come previsto dalla deliberazione della giunta regionale nr. 286/05. La portata della pompa atta allo svuotamento non deve superare 0,5 l/sec..
- k) le acque di seconda pioggia devono essere convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica
- Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate che ne attesti la conformità ai limiti di emissione di cui alla Tabella 3 Allegato 5 parte Terza del D.Lgs n°152/06 e smi; lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione Tab 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs n°152/06 e smi per scarichi in rete fognaria pubblica. I parametri minimi da ricercare sono: SST, COD, Idrocarburi Totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Gestore del Servizio Idrico Integrato

- (società HERA Spa), all'Unione Romagna Faentina e ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Faenza Bassa Romagna e ad ARPAE SAC.
- m) Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che ne attesti la conformità ai limiti di emissione di cui alla Tabella 3 Allegato 5 parte Terza del D.Lgs n°152/06 e smi; lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione Tab 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs n°152/06 smi per scarichi in rete fognaria pubblica. I parametri minimi da ricercare sono: pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, cloruri, Cloro attivo libero, solventi clorurati, tensioattivi tot, Rame, Nichel, Zinco, Piombo, Cadmio, solfati, solfiti, fenoli, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fosforo ed Etanolo, ad eccezione dei parametri per cui è prevista una deroga da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA Spa), all'Unione Romagna Faentina e ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Faenza Bassa Romagna e ad ARPAE SAC.
- n) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione, provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- o) Deve, comunque essere effettuata periodica <u>manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia,</u> in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati, ciò al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa.
- p) Dovrà essere effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali almeno due volte l'anno (semestrale), al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi; La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- q) 1Nel caso si verifichino imprevisti tecnici agli impianti di trattamento dei reflui che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ed ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Faenza- Bassa Romagna e SAC Ravenna.
- r) Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e manutenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.
- s) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- t) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- u) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del

- Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto guantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- v) Il consorzio deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1480 del11/10/2010.
- w) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare al consorzio, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- x) Il Legale rappresentante del consorzio è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- y) la planimetria della rete fognaria Tavola 6 rev 2 del 31/05/2023 ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.
- z) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e gli altri Enti preposti si riservano la facoltà di revocare l'Autorizzazione allo scarico.

A PARTIRE DAL COMPLETO RISANAMENTO E SUCCESSIVO E COMPROVATO RIPRISTINO DI TUTTO IL SISTEMA DEPURATIVO RELATIVO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FORMELLINO, SONO VALIDE LE SEGUENTI:

PRESCRIZIONI

- 1. <u>è ammesso l'aumento di portata relativo allo scarico derivante da lavaggio interno delle cisterne</u>
- 2. E' Altresì ammesso lo scarico delle acque di prima pioggia da impianto di distribuzione carburanti allo Scarico 1 e l'eluato di rigenerazione delle resine dell'addolcitore che sarà inviato congiuntamente a quello del lavaggio allo Scarico 2.
- 3. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
- 4. Gli scarichi 1 e 2 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 All. 5 alla parte Ill- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06**. <u>ad eccezione dei parametri COD e BOD5</u>,

 <u>Limitatamente allo scarico 2, per i quali vengono concessi i seguenti parametri di emissione in deroga entro i limiti:</u>

COD <= 6.000 mg/l BOD5 <= 3.000 mg/l

5. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 3500 mc/anno


Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.

Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

- 6. Prima di procedere con l'intensificazione dell'uso delle aree di lavaggio che porteranno all'aumento della portata di scarico necessario, la Ditta dovrà richiedere ed ottenere da HERA spa, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, apposita comunicazione di NULLA OSTA.
- 7. Entro sei mesi dalla data di rilascio del NULLA OSTA di cui sopra, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 8. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - -Sistema di vasche di sedimentazione (sulla linea di scarico delle acque reflue da lavaggio);

- -pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- -vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- -disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
- -misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
- -pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 9. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 10. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 11. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 12. Lo svuotamento della vasca prima pioggia deve essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove, così come previsto dalla deliberazione della giunta regionale nr. 286/05. La portata della pompa atta allo svuotamento non deve superare 0,5 l/sec..
- 13. le acque di seconda pioggia devono essere convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica.
- 14. Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate che ne attesti la conformità ai limiti di emissione di cui alla Tabella 3 Allegato 5 parte Terza del D.Lgs n°152/06 e smi; lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione Tab 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs n°152/06 e smi per scarichi in rete fognaria pubblica. I parametri minimi da ricercare sono: SST, COD, Idrocarburi Totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA Spa), all'Unione Romagna Faentina e ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Faenza Bassa Romagna.
- 15. Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che ne attesti la conformità ai limiti di emissione di cui alla Tabella 3 Allegato 5 parte Terza del D.Lgs n°152/06 e smi; lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione Tab 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs n°152/06 smi per scarichi in rete fognaria pubblica. I parametri minimi da ricercare sono: pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, cloruri, Cloro attivo libero, solventi clorurati, tensioattivi tot, Rame, Nichel, Zinco, Piombo, Cadmio, solfati, solfiti, fenoli, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fosforo ed Etanolo, ad eccezione dei parametri per cui è prevista una deroga da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA Spa), all'Unione Romagna Faentina e ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Faenza Bassa Romagna.
- 16. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione, provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 17. Va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati, ciò al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi; La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 18. Va effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali almeno due volte l'anno (semestrale), al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi; La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 19. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici agli impianti di trattamento dei reflui che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ed ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Faenza- Bassa Romagna e SAC Ravenna.
- 20. Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e manutenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.
- 21. la planimetria della rete fognaria Tavola 6 rev 2 del 31/05/2023 ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.